

**Bando di gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale con operatore economico per l'affidamento di appalto biennale di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza– importo a base di gara: € 1.500.000,00 oltre IVA di cui € 27.011,00 oltre IVA per oneri di sicurezza.**

## DISCIPLINARE DI GARA

### 1. PREMESSE

Con Determina dirigenziale n. 663 del 28/06/2023 è stata indetta la gara europea per la conclusione, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, di un accordo quadro biennale con operatore economico per l'affidamento di appalto biennale di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza - U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale - per un importo a base d'asta di euro **€ 1.500.000,00 oltre IVA** di cui **€ 27.011,00 oltre IVA per oneri di sicurezza**. I costi della manodopera saranno calcolati in relazione ai singoli appalti specifici che saranno conclusi a valle dell'aggiudicazione sulla base delle specifiche necessità aziendali.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con modalità telematica ai sensi dell'art. 60, co. 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 2 del Codice.

#### **CIG 9929398E6E**

Il luogo di svolgimento della fornitura è Cosenza. [codice ISTAT:078045].

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Giorgio Barbarossa.

### 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolati tecnici;
- 3) Relazione generale;
- 4) Disciplinare telematico e Timing di gara;
- 5) Elenco immobili;
- 6) Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza;
- 7) Schema contratto;
- 8) Patto di integrità;
- 9) DUVRI;

## 10) Integrazione DUVRI

- Modello n. 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello DGUE;
- Modello n. 2 - Dichiarazioni integrative;
- Modello n. 3 - Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- Modello n. 4 – Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete;
- Modello n. 5 - Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale;
- Modello n. 6 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- Modello n. 7 – Attestazione di avvenuto sopralluogo.

La procedura di gara ufficiale in formato elettronico, firmata digitalmente è pubblicata:

- sul profilo committente al seguente link <https://www.aocosenza.it/procedura-aperta-ad-evidenza-pubblica-affidamento-lavori-manutenzione/?lang=it>
- nonché all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aocosenza](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aocosenza) nell'elenco 'Bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della specifica procedura di gara.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella sopradetta documentazione di gara.

## 2.2 Chiarimenti informazioni complementari, errata corrige, rettifiche non sostanziali relative alla gara

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in forma anonima tramite l'apposita funzione 'Chiarimenti' posta all'interno della scheda di gara, entro il termine e secondo le istruzioni contenute nell'all. Disciplinare telematico e timing di gara.

Eventuali richieste di chiarimenti effettuate dagli operatori economici ad indirizzo diverso da quello sopraindicato non saranno considerate.

Sarà possibile inserire richieste di chiarimento dopo aver eseguito l'abilitazione alla procedura con le modalità riportate nell'art. 9 del Disciplinare telematico.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima:

- all'indirizzo internet <https://www.aocosenza.it/procedura-aperta-ad-evidenza-pubblica-affidamento-lavori-manutenzione/?lang=it>;

- all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aocosenza](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aocosenza).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'Amministrazione aggiudicatrice non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel testo del Disciplinare.

Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara sulla GUUE, alla modifica, parziale rettifica o alla integrazione delle disposizioni previste nel Bando di gara o nel Disciplinare, la relativa variazione e comunicazione avverrà, **esclusivamente**, attraverso la pubblicazione di ulteriore specifico avviso sulla GUUE. Il testo della pubblicazione integrativa o rettificativa verrà compilato online, previo testo firmato dal R.U.P., senza necessità di adozione di specifici atti deliberativi preventivi.

L'avvenuta pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla GUUE nel formulario di pertinenza entro 6 (sei) giorni continuativi prima della data fissata per la presentazione delle offerte, farà ritenere la variazione apportata come notificata in tempo utile a tutte le potenziali ditte concorrenti, senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara.

Copia integrale dell'avviso di rettifica verrà pubblicato sul sito web della A.O., <https://www.aocosenza.it/procedura-aperta-ad-evidenza-pubblica-affidamento-lavori-manutenzione/?lang=it>

Nel caso in cui venissero richiesti, e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara, alla formale comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti /errata corrige di refusi, precisazioni e quant'altro, attinenti alle modalità per concorrere alla presente gara, si procederà a pubblicarne avviso:

- sul sito <https://www.aocosenza.it/procedura-aperta-ad-evidenza-pubblica-affidamento-lavori-manutenzione/?lang=it>;
- e all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aocosenza](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aocosenza) in corrispondenza della specifica procedura di gara al fine di darne conoscenza a tutte le ditte potenzialmente concorrenti.

L'avvenuta pubblicazione sul sito, entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali ditte concorrenti le informazioni fornite, senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara.

## 2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Azienda appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- all'indirizzo PEC [g.barbarossa@pec.aocs.it](mailto:g.barbarossa@pec.aocs.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara;
- tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente procedura. In tal caso le comunicazioni saranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

È necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato "Email PEC" esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento/conferma - da parte dell'operatore economico - di un indirizzo PEC non corretto o di un indirizzo non PEC esula dalla stazione appaltante da responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, Aggregazioni di Imprese di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL' APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO**

Oggetto dell'appalto è la sottoscrizione di un Accordo Quadro con n. 1 operatore economico, per l'aggiudicazione di appalto biennale di lavori a misura, da svolgere nel periodo di validità dell'accordo stesso, rientranti nelle categorie di lavorazioni a richiesta descritti successivamente, occorrenti all'esecuzione, programmata e no, delle attività di manutenzione degli immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Per il dettaglio, si veda il Capitolato speciale e gli elaborati tecnici.

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è fissato in complessivi € **1.500.000,00** oltre IVA, di cui € **27.011,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. I costi della manodopera saranno calcolati in relazione ai singoli appalti specifici che saranno conclusi a valle dell'aggiudicazione sulla base delle specifiche necessità aziendali.

L'intervento in argomento è finanziato Fondi di Bilancio Azienda Ospedaliera.

Gli importi sono al netto di I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge.

I lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del lavoro da attuare (art. 51, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016).

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

LAVORAZIONE	CAT.	CL.	QUALIF. OBBLIG.	IMPORTO LAVORI	CATEGORIA	% Incidenza sul totale
Edifici Civili e Industriali	OG1	III-bis	SI'	€ 1.472.989,00	PREVALENTE	100%

I lavori sono subappaltabili nei termini di legge.

### 3.1 CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono, pertanto, stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i. e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 sopra indicato. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e, comunque, in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo art. 29.

La procedura per il riconoscimento delle compensazioni relative alle variazioni dei prezzi in aumento delle lavorazioni appaltate viene attivata dalla Stazione appaltante solo a seguito dell'istanza validamente presentata dall'Appaltatore secondo le disposizioni di cui all'art. 29 citato.

## 4. DURATA DELL' APPALTO - OPZIONI E RINNOVI

### 4.1 Durata

L'Accordo Quadro avrà la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sua sottoscrizione e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito. In virtù della sottoscrizione dell'Accordo, l'impresa aggiudicataria sarà chiamata a sottoscrivere contratti annuali di lavori della durata ciascuno di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula di ciascuno di essi, ovvero al raggiungimento dell'importo contrattuale annuale.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito

o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**(solo se pertinente)** Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di Integrità" costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

**Il concorrente dovrà essere iscritto** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

I dati dovranno essere riportati nel DGUE alla parte IV, sez. A, punto 1).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA

Il concorrente deve possedere l'attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere.

Nello specifico è richiesta l'attestazione nelle seguenti categorie:

- **categoria OG1 (Edifici civili e industriali), classifica III bis o superiore**

### 7.3 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;



- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### 7.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità di cui al **punto 7.1** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui al **punto 7.2**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SOPRALLUOGO

**Il sopralluogo è obbligatorio**, pertanto, la mancata effettuazione dello stesso è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo assistito, i concorrenti devono obbligatoriamente inviare alla Stazione appaltante una richiesta di sopralluogo, all'indirizzo di posta elettronica [g.barbarossa@pec.aocs.it](mailto:g.barbarossa@pec.aocs.it) indicando il nominativo ed i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo, nonché il telefono e la pec presso cui effettuare ogni comunicazione inerente al sopralluogo. **Tali richieste di sopralluogo potranno essere avanzate entro non oltre l'ottavo giorno prima della data di scadenza di presentazione delle offerte.**

Tutte le richieste di informazioni relative all'esecuzione dei lavori dovranno pervenire esclusivamente tramite il canale Chiarimenti della piattaforma telematica. Nessun chiarimento verrà rilasciato dal personale dell'Amministrazione in sede di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

**La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa.**

## 10. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 105 del Codice così come modificato dall'art. 49 della legge 108/2021.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

**1) una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% dell'importo complessivo di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

**2) una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alla microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

**a.** in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

**b.** fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in conto

corrente - Intesa San Paolo intestato ad Azienda Ospedaliera di Cosenza IBAN: IT69Z0306916206100000300041.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a € 165,00, secondo le modalità di cui delibera ANAC 621 del 20.12.2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, co. 67 della l. n. 266/2005.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione di partecipazione alla gara dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement Net4market attivata dall'A.O. di Cosenza e raggiungibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aocosenza](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aocosenza).

Le modalità di presentazione dell'offerta e i termini temporali sono riportati nell'All. 4 Disciplinare telematico e timing di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione:

- all'indirizzo internet <https://www.aocosenza.it/procedura-aperta-ad-evidenza-pubblica-affidamento-lavori-manutenzione/?lang=it>;
- ed all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aocosenza](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aocosenza) nell'elenco 'Bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della specifica procedura di gara e – per chi ha già provveduto all'abilitazione alla procedura telematica con le modalità riportate all'interno dell'All. 4 Disciplinare telematico e timing di gara – disponibili anche all'interno della scheda telematica di gara nella sezione "Doc. Gara" – "Allegata".

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere prodotta in copia scansionata conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento predisposto dall'operatore economico deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana, e deve essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara.

Gli importi devono essere dichiarati in € (Euro).

**Tutti i documenti dovranno essere formati in origine come documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da colui che, a seconda della tipologia di dichiarazione prevista, è deputato a firmarli. Nel caso in cui un documento debba essere sottoscritto da più soggetti, questi dovranno tutti apporre le loro firme digitali sul documento di che trattasi.

Qualora un documento non sia stato formato in origine come documento digitale occorrerà procedere alla sua autenticazione con le modalità di cui all'art. 22, del D. Lgs. 82/2005, più precisamente in caso di presentazione di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

**Qualora un documento venga espressamente richiesto in copia semplice l'operatore economico potrà allegare il documento formato in origine come documento digitale o la scansione di un documento formato in origine come documento in cartaceo, in tale ipotesi occorrerà apporre al documento la firma digitale del sottoscrittore.**

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**



## 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovrà essere caricata a sistema secondo le istruzioni contenute nell'All. 4 Disciplinare telematico e timing di gara e contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione - Modello n. 1;
2. DGUE;
3. Dichiarazioni integrative - Modello n. 2 (vedi art. 15.3.1);
4. Documentazione a corredo – il concorrente allega la documentazione indicata all' art. 15.3.2 ed i Modelli\_5, \_6 e \_7;
5. Documentazione e dichiarazione ulteriori per i soggetti associati – Modello\_3 (vedi art. 15.3.3);
6. Documentazione e dichiarazione ulteriori per i soggetti aderenti al contratto di rete – Modello\_4 (vedi art. 15.3.4);

### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione (**Modello n. 1**) è redatta in bollo, preferibilmente, secondo l'allegato al disciplinare di gara e contiene, tra l'altro, tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**La domanda è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o suo procuratore, in particolare:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- Ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore il concorrente allega copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore e copia conforme della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, si richiede di indicare nel DGUE gli estremi della procura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato".

Si riportano di seguito le indicazioni generali per la compilazione, fermo restando che ogni concorrente dovrà implementarlo con ogni ed ulteriore dato ritenuto necessario ai fini della partecipazione alla gara secondo quanto specificatamente richiesto degli atti di gara.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

5. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia scannerizzata dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:**

Il concorrente indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 presente disciplinare.

Si tratta dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice.

Le dichiarazioni rese compilando opportunamente i riquadri si intendono riferite, oltre al soggetto sottoscrittore, anche a tutti i soggetti previsti all'art. 80, co. 3, del Codice nonché indicati nella Parte II, Sez. B del DGUE.

**Per tali soggetti l'operatore economico ripeterà tante volte quanto necessario la Sezione A.**

Si ricorda che in ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In ogni caso, l'esclusione ed il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa che le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché indicati nel punto precedente Parte II, Sez. B, se rese personalmente, possono essere allegate nella busta "A – Documentazione amministrativa".

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter Codice [Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56].

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dovrà compilare le successive sezioni e riquadri per come di seguito indicato:

- **Sezione A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice)**

Compilare il punto 1), riportando le informazioni di iscrizione alla CCIAA, riportandone tutti gli estremi, per come richiesto nel disciplinare di gara art. 7.1.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE, inoltre, deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

#### **15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ("MODELLO n. 2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE")**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

1. **[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 sono state/non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80 - comma 1 - del D. L vo 50/2016 e s.m.i.
4. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
5. (**eventuale** in caso di RTI costituiti o costituendi) a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o dall'Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I./Consorzio);
6. (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
7. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
8. che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis comma 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, l'impresa si è avvalsa/non si è avvalsa di piani individuali di emersione;
9. ai fini dell'eventuale verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, indica l'Ufficio competente a cui rivolgersi;
10. ai fini della verifica sull'accertamento degli obblighi relativi al pagamento delle Imposte e Tasse, indica il competente Ufficio;
11. ai fini della richiesta del Certificato Fallimentare, indica il Tribunale competente, Sezione Fallimentare;
12. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezzuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

13. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
14. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
15. Dichiaro di essere edotto dagli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dall' Azienda appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 14.09.2018 e si impegna, in caso die si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli del suddetto codice, **pena la risoluzione del contratto**. Il link per accedere al "codice di comportamento aziendale" è il seguente: [www.aocosenza.it/doc/amministrazione-trasparente//attivita-e-procedimenti/regolamenti.html](http://www.aocosenza.it/doc/amministrazione-trasparente//attivita-e-procedimenti/regolamenti.html)
16. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
17. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
18. **(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):** di attestare il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

**Per gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

19. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

20. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. 633/1972 e a comunicare all' Azienda appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
21. indica i seguenti dati: 1) domicilio fiscale, 2) codice fiscale, 3) partita IVA, 4) indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 5) l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, Codice;
22. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Azienda appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla

gara **oppure non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Azienda appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

Le dichiarazioni sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, dovrà essere accompagnata da idonea documentazione che:

**a)** argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;

**b)** fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali (art. 53, comma 5, lett. a), Codice;

23. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

24. indica, ad integrazione di quanto stabilito nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un Raggruppamento temporaneo di Imprese e che le altre Imprese aderenti al Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

25. di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

26. di non trovarsi in qualunque altra situazione che determini per espressa previsione normativa l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

27. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Stazione appaltante; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questa potrà essere risolta di diritto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

### 15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
2. **Attestazione di qualificazione SOA**, o equivalente per Imprese UE, in originale o copia conforme nelle forme di legge nelle categorie e classifiche sopra indicate, in merito alle quali si evidenzia che le stesse sono riferite alla quota presunta massima di lavori che potranno essere affidati all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro e non sul totale complessivo dei lavori previsti dallo stesso;
3. **Modello n. 6** – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
4. **Patto di integrità** firmato per accettazione;
5. **Copia conforme del capitolato speciale di appalto parte IA, IB e II**, senza aggiunte o integrazioni, firmati per accettazione in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati la presente documentazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1;
6. **Copia conforme del DUVRI e integrazione al DUVRI**, senza aggiunte o integrazioni, firmati per accettazione in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati la presente documentazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1;
7. **Ricevuta** di pagamento contributo ANAC;
8. **Modello n. 5** – Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale (eventuale).
9. **Modello n. 7** – Attestazione di avvenuto sopralluogo;
10. **Procura (in originale o copia autentica) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46, comma 1, lett.u, del D.P.R. n.445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

**Per gli Operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del codice**

11. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

**Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:



- a) **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva sottoscritta**, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- c) **dichiarazione sostitutiva sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) **dichiarazione sostitutiva sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del Codice;
- e) **copia del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
- f) **DGUE** sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

### 15.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI ("MODELLO N.3")

I soggetti associati dovranno rendere le ulteriori dichiarazioni e documenti di seguito indicati, che potranno essere rese secondo l'allegato al disciplinare di gara denominato ("Modello n.3-Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati"), da adattare a seconda della tipologia di concorrente.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per la domanda di partecipazione.

#### a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **15.3.4. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE ("MODELLO N.4")**

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete le dichiarazioni richieste di seguito potranno essere rese secondo l'allegato al disciplinare di gara denominato ("**Modello n.4 - Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete**"):

- **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
  - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
    - **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
    - **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
      - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
      - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.**

## **16. OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica deve contenere la documentazione necessaria per la valutazione della qualità e del merito tecnico secondo i parametri successivamente indicati; deve essere caricata secondo le istruzioni contenute nell'allegato, accluso alla documentazione di gara, e denominato All. 4 Disciplinare telematico e timing di gara e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) una relazione presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min 1,2), della lunghezza massima di 20 (venti) pagine solo fronte, esclusi gli allegati, che descriva e quantifichi, per ciascun sub criterio, gli elementi di valutazione richiesti nonché tutti i documenti necessari a riscontrare le dichiarazioni rese.

Resta inteso che la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti nella "BUSTA TECNICA" comporterà l'esclusione dalla gara.

**L'indicazione di qualsiasi riferimento a costi, prezzi e valutazioni economiche inserite nella "BUSTA TECNICA" sarà motivo di esclusione dalla gara.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1

Qualora l'operatore economico, in caso di richiesta d'accesso agli atti, intenda limitare l'accesso all'offerta tecnica presentata, allega, nell'offerta tecnica:

- a) Dichiarazione denominata: "Dichiarazione\_limiti\_accesso", nella quale l'operatore economico indica relativamente all'offerta tecnica prodotta, le parti di essa che intende sottrarre al diritto di accesso, tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione si intenderà non esservi alcuna parte dell'offerta da segretare.

- b) In caso di presentazione della dichiarazione di cui al punto a) il concorrente dovrà presentare l'offerta tecnica in formato digitale con le parti da segretare oscurate.

## **17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA**

L' Offerta economica deve essere predisposta e caricata secondo le istruzioni contenute nell'all. 4 Disciplinare telematico e timing di gara e contiene, a pena di esclusione:

- a) il ribasso unico % offerto da applicare sull'importo complessivo a base d'asta al netto di Iva e/o

- di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

N.B. L'aggiudicazione avverrà considerando il maggior ribasso proposto.

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

Si precisa che l'offerta economica sarà dichiarata **inammissibile**, determinando conseguentemente l'esclusione dalla gara:

- **se parziale;**
- **se condizionata;**
- **se indeterminata;**
- **se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.**

Si precisa, inoltre, che l'operatore economico si impegna a mantenere l'offerta economica irrevocabile ed impegnativa sino al 180esimo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di prendere visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

Si precisa, altresì, che il numero massimo di cifre decimali da utilizzare per la formulazione del ribasso offerto è 2 (due); pertanto, in caso di valorizzazione di oltre 2 decimali, il sistema provvederà in automatico al troncamento alla seconda cifra decimale.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di R.T.I. (costituendo o già costituito) o di Consorzi, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono/constituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi, così come previsto dall'art.48, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in conformità al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con proporzione 70/30, ai sensi dell'art 95, co. 2 del D. Lgs. 50/2016;

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis del codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo].

	<b>punteggio massimo</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 95 c.6 del D.lgs. 50/2016 i criteri e sub criteri di valutazione relativi alla qualità dell'offerta tecnica cui si atterrà la Commissione saranno i seguenti:

#### **C1: Proposte migliorative – max. 40 punti.**

- SC1\_C1: migliorie offerte sul numero di addetti contemporaneamente presenti durante il presidio attivo rispetto ai requisiti minimi di capitolato – max 8 punti;
- SC2\_C1: migliorie offerte sulla composizione delle squadre tipo rispetto ai requisiti minimi di capitolato:
  - qualifica – max. 7 punti;
  - numero di addetti – max. 8 punti.
- SC3\_C1: migliorie offerte sul numero di interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 – max. 7 punti;
- SC4\_C1: migliorie sulla gestione delle emergenze e pronta reperibilità:
  - tempi di intervento: – max. 5 punti;
  - metodologie operative: - max. 5 punti;

#### **C2: Consistenza e qualifica del supporto tecnico offerto per il presente accordo – max. 25 punti;**

- SC1\_C2: Qualifica professionale e curriculum del Direttore Tecnico di Cantiere – max. 8 punti;
- SC2\_C2: numero e qualifica dei collaboratori tecnici messi a disposizione della stazione appaltante – max. 5 punti;
- SC3\_C2: caratteristiche del software di gestione – max. 5 punti;
- SC4\_C2: dotazione strumentale (attrezzature, mezzi, macchinari, ecc..) a disposizione – max. 7 punti;

#### **C3: Impatto ambientale dei cantieri edili del presente accordo, migliorie apportate agli standard minimi previsti dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) – max. 5 punti;**

- SC1\_C3: relativamente ai limiti del contenuto di riciclato nei materiali di cui al punto 2.4.2 dell'allegato II al D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. – max. 5 punti;

Ai sensi dell'art. 95, co. 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **35/70**. Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che non abbiano raggiunto almeno **35/70** punti nella valutazione di qualità.

### 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati al punto precedente.

A ciascuno dei parametri verrà attribuito un coefficiente, sulla base del metodo attribuzione discrezionale, variabile da zero ad uno da parte della Commissione giudicatrice.

Giudizio sintetico	Coefficiente associato al giudizio sintetico
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Scarso	0,4
Negativo	0,2
Inadeguato	0,0

L'assegnazione del punteggio avverrà con il metodo della media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente formula per l'assegnazione del punteggio:

$$Ca = \sum_n [Wi * V(a)i]$$

dove:

Ca: indice di valutazione dell'offerta (a) = punteggio assegnato al concorrente (a)

n: numero totale degli elementi di valutazione;

Wi : peso attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;

V(a)i: coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  : sommatoria.

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:

1. alla dichiarazione di non ammissibilità alle fasi successive della gara per i concorrenti che non avessero conseguito un punteggio di almeno 35 punti su 70 punti disponibili;
2. alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 70 punti; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 70 punti mentre ai restanti concorrenti sarà attribuito il punteggio in forma proporzionale, secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio qualità ditta considerata} = \frac{70 \times \text{punteggio assegnato alla ditta}}{\text{miglior punteggio assegnato}}$$

3. alla stesura dei punteggi totali PT risultanti per ciascun concorrente ammesso.

### 18.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si può utilizzare la formula seguente:

$$PE_a = PE_{max} \times Va$$

dove:

$a$  = indice numerico di riferimento dell'offerta

$Va$  = coefficiente dell'offerta del concorrente  $a$  ( $0 < Va \leq 1$ )

$PE_a$  = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente  $a$

$PE_{max}$  = punteggio economico massimo assegnabile

Per calcolare il coefficiente  $Va$  per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la seguente formula:

$$Va = (Ra / R_{best})$$

dove:

$a$  = indice numerico di riferimento dell'offerta

$Va$  = coefficiente dell'offerta del concorrente  $a$  ( $0 < Va \leq 1$ )

$Ra$  = Valore (ribasso) offerto dal concorrente  $i$ -esimo

$R_{best}$  = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$PTOT = PT + PE$$



dove:

- a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;
- b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara/il RUP, all'uopo nominato, senza operare alcuna valutazione di carattere discrezionale, procederà in una o più sedute riservate, trattandosi di gara telematica, alla verifica della documentazione e quindi all'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti ai fini della valutazione dell'ammissione degli offerenti alle fasi successive della gara.

Il Seggio di gara/il RUP preliminarmente procederà con la presa d'atto delle offerte pervenute entro il termine stabilito dal Bando di gara per come ammesse dal Sistema e procederà a:

- a) all'apertura digitale della sezione contenente la documentazione amministrativa;
- b) verificare la presenza di tutti i documenti richiesti negli atti di gara;
- c) verificare la corretta sottoscrizione dei documenti con firma digitale;
- d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara;
- e) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 21. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo la chiusura della fase amministrativa il Seggio di gara/il RUP procederà in seduta riservata all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà all'assegnazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice;

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'Area di competenza che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Altre cause di esclusione relative all'offerta economica sono riportate nell'allegato Disciplinare telematico.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, co. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

La Commissione, quindi, richiede per iscritto le giustificazioni sui seguenti prezzi unitari del "Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria - Edizione 2023", approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 167 del 13/04/2023, ritenuti significativi, da predisporre come indicato all'art. 3 del disciplinare di gara.

- Massetto premiscelato pronto;
- Gronda in PVC a doppia parete
- Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
- Tramezzatura in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti al fuoco REI 120
- Manto impermeabile

- Intonaco civile
- Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati
- Pavimentazione, supervinilica antistatica
- Pavimentazione in linoleum
- Rivestimento realizzato in materiale vinilico multistrato
- Serramenti a taglio termico
- Serratura tipo Yale
- Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm"
- Rasatura di vecchi intonaci civili
- Tinteggiatura a calce di pareti
- Tinteggiatura con pittura lavabile

La Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori cinque offerte.

## **GIUSTIFICATIVI DELLE SINGOLE VOCI DI LAVORAZIONE**

### **a. Manodopera**

Il costo della manodopera dovrà essere determinato sulla base del costo reale distinto per le differenti tipologie contrattuali impiegabili di cui si compone l'appalto, in base all'ultima tabella salariale emessa per ciascuno dei settori individuati e integrato nel rispetto dei contratti collettivi applicabili e tutti gli altri elementi retributivi, contributivi e di costo; nel caso si intenda utilizzare manodopera proveniente da altre province rispetto a quella in cui l'appalto dovrà essere eseguito, i costi dovranno essere integrati dell'indennità di trasferta secondo quanto indicato nei listini ufficiali di riferimento.

Il concorrente dovrà allegare le tabelle adottate per determinare il costo reale della manodopera.

In mancanza di indicazioni precise si farà riferimento alle tabelle pubblicate nel sito dell'ANCE di Cosenza: Associazione Costruttori Edili di Cosenza e Provincia ([www.cosenza.ance.it](http://www.cosenza.ance.it)).

### **b. Materiali**

Il concorrente dovrà descrivere, in una relazione a parte, i singoli materiali che prevede di dovere acquisire per l'esecuzione dell'appalto, precisando: il produttore, la marca, la qualità, le schede tecniche, l'eventuale copia dei contratti di fornitura già stipulati e delle offerte impegnative purché di data anteriore a quella della gara.

Se prevede di utilizzare materiali disponibili in magazzino non utilizzati in appalti precedenti dovrà allegare le relazioni di bilancio/atti contabili che attestino l'esistenza delle scorte, gli estremi delle fatture d'acquisto, etc. oltre all'attestazione della loro perfetta conservazione ed utilizzabilità.

Tutti gli atti prodotti devono essere privi di correzioni e saranno impegnativi e vincolanti per il fornitore ed il concorrente per tutta la durata dell'appalto.

Qualora il prezzo dei materiali impiegati sia suscettibile di variazioni, gli oneri derivanti da eventuali aumenti dei suddetti prezzi dovranno intendersi rientranti nell'alea contrattuale dell'offerente in ragione di calcoli di propria convenienza.

Ove l'Impresa si avvalga di materiali, la cui vendita avvenga sulla base dei listini pubblici ufficiali anziché sulla base di offerte di fornitori, si farà riferimento ai prezzi fissati da tali listini ed il ribasso applicato sarà considerato al massimo pari al 5%. Il concorrente dovrà allegare copia dei listini ufficiali in vigore al momento della formulazione dell'offerta ed utilizzati per la stessa.

I prezzi offerti dovranno risultare comprensivi delle eventuali spese per autorizzazioni, licenze, concessioni o nulla osta, costi di escavazione, carico, trasporto e scarico, prove e sondaggi, tasse ambientali di discarica, oneri fiscali in genere, nonché tutti i costi propedeutici e correlati, in particolare le spese varie di gestione.

Ove necessario dovrà essere fornita documentazione comprovante la disponibilità di cave per l'eventuale estrazione di materiale e/o le discariche autorizzate a smaltire i materiali inquinanti/materiale di risulta.

#### **c. Noli**

Dovrà essere operata la distinzione tra quanto noleggiato, se "a caldo" o "a freddo", e quanto disponibile nel proprio parco macchine. Dovranno allegarsi le offerte e/o i contratti di cui si dispone e descrivere il tipo del mezzo, il produttore, la marca e la quantità. Ove richiesto dalla Stazione Appaltante dovranno prodursi le schede tecniche, le fatture d'acquisto, il n° di ore di lavoro, e il registro dei beni ammortizzabili, aggiornato all'ultimo bilancio depositato.

I coefficienti di ammortamento ritenuti congrui sono quelli delle Tabelle ministeriali redatte ai fini civilistici.

Dovranno, inoltre, essere indicate le abilitazioni necessarie agli eventuali operatori che l'impresa dovesse impiegare per l'utilizzo dei macchinari ed utensili noleggiati a freddo.

#### **d. Trasporti**

Dovranno distinguersi i trasporti in proprio da quelli eseguiti da vettori terzi (esibire contratti e/o offerte). Devono altresì distinguersi i trasporti all'interno del luogo di esecuzione dell'appalto da quelli diretti o provenienti dall'esterno.

L'indicazione dei costi di trasporto può essere omessa qualora le forniture dei materiali e i noleggi siano "franco cantiere", ovvero comprensivi del suddetto costo.

#### **e. Spese generali**

Le spese generali devono essere documentate e distinte in fisse (o di sede) e variabili (o di commessa) in rapporto alla durata del contratto.

Le spese generali complessive (fisse + variabili), da riportare, saranno determinate applicando al costo puro della lavorazione l'incidenza totale di tali spese, espressa in percentuale.

Quest'ultima può essere calcolata sommando all'incidenza delle spese fisse l'incidenza delle spese variabili.

Gli importi indicati dal Concorrente potranno essere, in ogni caso, oggetto di un'analisi puntuale a semplice richiesta dell'Amministrazione.

#### **f. Utile d'impresa**

Dovrà essere espressamente indicata la percentuale/quantità di utile che si prevede possa essere conseguita per l'esecuzione dell'appalto. La Stazione Appaltante verificherà l'affidabilità di un'offerta che presenti un utile inferiore al tasso di inflazione programmato, fissato alla data di pubblicazione del bando di gara, oppure pari a zero.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione (o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5, Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

A prescindere dalla stipulazione del contratto e nelle more dell'espletamento delle verifiche di cui al precitato articolo e dell'eventuale verifica dell'offerta anomala, la stazione appaltante darà avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

Nel contempo nel termine di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della comunicazione, l'aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire all'Amministrazione appaltante la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente ed accompagnata da copia di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ove presentata ai sensi del DPR n. 445/00):

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore della amministrazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% (percentuale aumentata come indicato al comma 1 dell'art. 103 del Codice in caso di ribassi superiori al dieci o al venti per cento) del valore dell'offerta presentata in sede di gara, al netto dell'IVA, valida per tutta la durata del contratto.

La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta con aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria finale di merito, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Codice.

In caso di risoluzione del Contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita della garanzia definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 del codice civile ai fini della refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso, ai sensi dell'art. 176, comma 7 del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. dicembre 2016 (GU 25.1.2017 N. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.500,00 iva inclusa

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse-ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/0 fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il contratto sarà stipulato, applicando ai prezzi a base di appalto il ribasso offerto per l'Area indicata all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte IA.

## 24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D. Lg n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L' A.O. di Cosenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente qualora in corso di vigenza dello stesso dovesse verificarsi anche una delle seguenti condizioni:

- sopravvenuta attivazione da parte della Centrale di Committenza di riferimento, SUA Calabria, di affidamento della fornitura con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della gara di cui alla presente deliberazione;
- sopravvenuta attivazione da parte di CONSIP spa di gara per l'affidamento dei dispositivi con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della gara di cui alla presente deliberazione.

## 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra de-

scritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato, dal personale preposto dell'Azienda, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'AO Cosenza è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato art. 28.

## 26. NORME GENERALI

1. È prescritto l'uso della lingua italiana.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, le dichiarazioni e le certificazioni hanno validità semestrale dalla data di rilascio.
3. È onere dei concorrenti, nel proprio esclusivo interesse, accertare preventivamente, in ogni aspetto, la conformità dei documenti prodotti alle disposizioni generali e particolari di gara. La Stazione appaltante non risponde dei danni che possano derivare ai partecipanti per la mancata osservanza delle prescrizioni di gara.
4. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento d'identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti dal medesimo.
5. L'imposta di bollo è regolata come per legge e pertanto ogni violazione verrà segnalata nei modi previsti dalla vigente normativa.
6. È fatta sempre salva, nei casi di annullamento parziale degli atti di gara, la facoltà dell'Azienda di procedere alla riapertura della gara stessa, ferma restando la validità delle operazioni e degli atti pregressi non inficiati dall'annullamento medesimo.
7. È altresì fatta salva la facoltà dell'Azienda di procedere alla revoca della gara e/o aggiudicazione in qualunque momento per fatti o valutazioni di opportunità sopravvenuti.



8. La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di novanta gg. dalla data dell'aggiudicazione definitiva.
9. In caso di contenzioso, ferma l'applicabilità delle procedure, resta escluso il ricorso all'arbitrato.
10. In caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere all'Azienda copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli stessi affidatari al subappaltatore fatte salve le ipotesi di cui alla normativa vigente, nelle quali la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore.
11. In caso di ritardi, irregolarità, omissioni o inadempienze nell'esecuzione dell'appalto comunque imputabili all'Impresa, l'Azienda si riserva la più ampia facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto di appalto nonché allo scorrimento della graduatoria per l'affidamento del contratto.
12. La partecipazione alle gare comporta, da parte di ogni impresa concorrente, l'incondizionata accettazione di tutte le norme e le clausole espresse o richiamate dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e da tutti gli altri documenti di appalto. Per quanto da essi non espressamente disposto o richiamato, si applica la normativa vigente per il caso specifico.
13. Gli offerenti sono tenuti a motivare e indicare dettagliatamente l'eventuale presenza di informazioni tecniche e commerciali "segrete" ai sensi della normativa vigente. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si sottolinea che in assenza di una adeguata motivazione la Stazione appaltante è autorizzata, e l'Impresa acconsente, a far visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Giorgio Barbarossa*